

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista rivalutabile
(Ramo Assicurativo I)

Mediolanum Capitale Sicuro

GLOSSARIO

ANNO ASSICURATIVO

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce alla polizza.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che coincide con il Contraente. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto.

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Importo liquidabile ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

CARICAMENTI

Rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

COMPAGNIA

Mediolanum Vita S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme di tutte le clausole che disciplinano la polizza di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia Assicuratrice e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente coincide con l'Assicurato quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, la propria vita).

CONTRATTO RIVALUTABILE

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)

Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Compagnia. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività. Per Mediolanum Vita S.p.A., Intermediario è Banca Mediolanum S.p.A.

IVASS

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

KEY INFORMATION DOCUMENT (KID)

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

LIQUIDAZIONE

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni.

PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO (IBIP)

Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

PROPOSTA DI CONTRATTO

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

RECLAMANTE

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio l'Aderente/Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

RECLAMO

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RETROCESSIONE

Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'Assicurato del rendimento ottenuto periodicamente da una gestione separata ed è calcolata come differenza tra tale rendimento e la trattenuta operata dalla Compagnia.

RICORRENZA ANNUALE

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID); - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo IBIP); - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario; - Modulo di Proposta.

SINISTRO Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) PRESTAZIONI GARANTITE DAL CONTRATTO

MEDIOLANUM CAPITALE SICURO è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo misto a Premio Unico (versamento unico iniziale). Il premio viene investito nella Gestione Separata denominata "MEDINVEST" e rivalutato in base al rendimento attribuito al contratto (vedi artt. 11-13).

In base al presente contratto la Società si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

1. In caso di vita

In caso di vita del Contraente alla scadenza del contratto, la Compagnia pagherà allo stesso o al/i Beneficiario/i, ove designati in polizza, il capitale assicurato, costituito dal capitale rivalutato mensilmente in base ai rendimenti della Gestione Separata fino alla scadenza, secondo quanto descritto ai successivi art. 11-13.

2. In caso di decesso

In caso di decesso del Contraente nel corso della durata contrattuale, la Compagnia pagherà al/i Beneficiario/i designato/i il capitale assicurato, rivalutato in base ai rendimenti della Gestione Separata alla ricorrenza mensile precedente la ricezione da parte di Mediolanum Vita S.p.A. della denuncia di sinistro.

Non è previsto un tasso minimo di rivalutazione garantito alla scadenza o in caso di decesso dell'assicurato; il tasso di rivalutazione non potrà in ogni caso risultare negativo.

ART. 2) IL BENEFICIARIO

Il Beneficiario o i Beneficiari possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal Contraente a mezzo raccomandata a.r. indirizzata alla Compagnia oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa, nonché per testamento. Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei beneficiari, la disposizione del Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione del Beneficiario o dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'art. 1921 del Codice Civile. Tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione si intenderanno quali Beneficiari per il caso morte gli eredi designati per testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'assicurato; per il caso di vita il Contraente stesso.

La revoca o la modifica del beneficiario della prestazione a scadenza non è ammessa nei seguenti casi:

- quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia comunicato per riscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

ART. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO

La Compagnia garantisce le prestazioni indicate al precedente art. 1 a fronte di un versamento unico iniziale (Premio Unico), il cui importo è indicato dal Contraente in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Tale versamento viene investito nella Gestione Separata denominata "MEDINVEST", per la cui descrizione si rimanda all'allegato Regolamento, e rivalutato mensilmente in base al rendimento attribuito al contratto (vedi artt. 11-13).

Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

LIMITI

E' previsto un limite all'importo massimo annuo che può essere movimentato nella Gestione Separata del Fondo Medinvest per un unico Contraente o per più Contraenti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo annuo è fissato in 10 milioni di Euro per le operazioni di investimento e in 10 milioni di Euro per le operazioni di disinvestimento. I premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie non sono computati ai fini del rispetto di tali limiti.

La Compagnia si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Contraente, entro 30 giorni dalla data in cui tale circostanza fosse rilevata, il maggior importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati alla data del versamento sino alla data del pagamento.

L'importo complessivo dei premi versati da un Contraente o da più Contraenti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi – anche a seguito della stipulazione di più contratti "MEDIOLANUM CAPITALE SICURO" – non potrà in ogni caso eccedere l'importo di Euro 10.000.000 (10 milioni), al netto della eventuale rivalutazione. La Compagnia si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento di tale limite si riserva di restituire al Contraente, entro 30 giorni dalla data in cui tale circostanza fosse rilevata, il maggior importo versato, maggiorato unicamente degli interessi legali calcolati alla data del versamento sino alla data del pagamento.

ART. 4) COSTI

MEDIOLANUM CAPITALE SICURO non prevede l'applicazione di costi di gestione o caricamento.

Al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Medinvest è applicata dalla Compagnia una trattenuta, variabile annualmente, compresa tra il 20% e il 50% del rendimento stesso, secondo le modalità previste agli artt. 11 – 13 delle Condizioni di Assicurazione. L'importo puntuale della trattenuta operata dalla Compagnia in relazione a ciascun contratto per il primo anno di validità del medesimo è indicato nel Modulo di Proposta fornito al Contraente. L'importo applicabile per i successivi periodi di validità del contratto (per ogni annualità successiva a quella di sottoscrizione e sino alla scadenza) è comunicato al Contraente secondo quanto previsto al successivo articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 5) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è definita dal Contraente all'atto di sottoscrizione della Proposta, tra un minimo di 2 (due) anni ed un massimo di 10 (dieci) anni e decorre dalla conclusione del contratto, così come definita al successivo Art. 6.

ART. 6) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

MEDIOLANUM CAPITALE SICURO si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta che è parte integrante e necessaria del Set informativo e viene contestualmente consegnato al Contraente, che deve sempre coincidere con l'Assicurato.

Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. La Compagnia dà altresì per conosciuta da parte del Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del Contraente. Mediolanum Vita attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto inviando al Contraente il Documento di Polizza, contenente le caratteristiche peculiari dell'investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di versamento del Premio.

L'operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento dei premi ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 7) DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La data di decorrenza degli effetti assicurativi del contratto coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio a favore di MEDIOLANUM CAPITALE SICURO.

ART. 8) DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto dandone comunicazione scritta alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata a.r.. La Compagnia rimborserà il premio lordo versato, al netto dei riscatti eventualmente effettuati, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso.

ART. 9) COSTITUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale assicurato viene costituito sulla base del versamento e dei riscatti effettuati dal Contraente e delle relative rivalutazioni previste dalla gestione "MEDINVEST".

ART. 10) RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, MEDIOLANUM CAPITALE SICURO è riscattabile totalmente o parzialmente, nel rispetto dei limiti stabiliti a tutela dei Contraenti che partecipano ai rendimenti della Gestione Separata indicati al precedente articolo 3.

In caso di riscatto il capitale rimborsato non può essere inferiore al premio versato al netto di eventuali riscatti parziali già liquidati.

a) Riscatto totale

Il Contraente, finché in vita e prima della scadenza contrattuale, può richiedere il pagamento totale (riscatto totale) del valore di riscatto del contratto stesso, in qualsiasi momento.

In caso di riscatto totale, la Compagnia si impegna a pagare al Contraente il valore del capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza mensile precedente la richiesta di riscatto.

Per la data di richiesta del riscatto si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria – qualora la richiesta pervenga per il tramite della rete distributiva – riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Nel caso di designazione irrevocabile del beneficiario (art. 1921 del Codice Civile) occorrerà, da parte di quest'ultimo, un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

b) Riscatto parziale

Il Contraente ha sempre la facoltà di richiedere il riscatto parziale, purché il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

Il valore di riscatto parziale è determinato nel limite del valore di riscatto totale calcolato alla medesima data, con le stesse modalità previste dal precedente punto a) e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale, il capitale in vigore all'anniversario precedente e le "parti di capitale" acquisite nell'anno vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell'operazione.

L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

ART. 11) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza sulla base del Tasso di Rivalutazione Mensile determinato sulla base del Tasso di Rivalutazione Annuo, in conformità a quanto di seguito definito.

ART. 12) TASSO DI RIVALUTAZIONE

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Compagnia dichiara il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata MEDINVEST nel corso dell'anno solare precedente (1/01 – 31/12) e provvede a comunicarlo al Contraente (con le modalità scelte dal medesimo tra quelle consentite dalla Compagnia), unitamente al Tasso di Rivalutazione Annuo applicabile a decorrere dalla scadenza annuale della polizza (anno assicurativo) e determinato in funzione della trattenuta operata dalla Compagnia stessa, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

Per il primo anno di validità di ciascun contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato mensilmente in funzione del Tasso di Rivalutazione Mensile determinato sulla base del Tasso di Rivalutazione Annuo applicabile al momento della sottoscrizione (i.e. per i contratti sottoscritti dal 1° di marzo (incluso) di ciascun anno, il Tasso di Rivalutazione Annuo determinato in funzione del rendimento della Gestione Separata conseguito nell'anno solare immediatamente precedente; per i contratti sottoscritti precedentemente al 1° marzo di ciascun anno, il Tasso di Rivalutazione Annuo determinato in funzione del rendimento della Gestione Separata conseguito nel secondo anno solare precedente alla sottoscrizione).

Per ciascuna annualità successiva al primo anno assicurativo, il capitale assicurato verrà rivalutato mensilmente in funzione del Tasso di Rivalutazione Mensile determinato sulla base Tasso di Rivalutazione Annuo tempo per tempo applicabile, quale comunicato dalla Compagnia.

Il "Tasso di Rivalutazione Annuo" è ottenuto come differenza tra il rendimento annuale del Fondo "MEDINVEST" abbinato al contratto (Articolo 3 del Regolamento del Fondo) e la trattenuta operata dalla Compagnia di cui al precedente articolo 4. Tale tasso sarà quindi compreso tra il 50% e l'80% del rendimento stesso. A titolo di esempio, nel caso in cui il rendimento conseguito dal fondo "MEDINVEST" fosse pari al

4,00%, e la trattenuta fosse pari al 20% il Tasso di Rivalutazione Annuo di rivalutazione sarà pari al 3,20%. Le rivalutazioni mensili del capitale assicurato sono determinate in base al Tasso di Rivalutazione Mensile equivalente (in capitalizzazione composta) al tasso di rivalutazione annuo e sono applicate sulle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni che sono acquisite in via definitiva (consolidamento).

ART. 13) VALORE DEL CAPITALE ASSICURATO RIVALUTATO

Il capitale assicurato rivalutato si ottiene applicando la rivalutazione mensile, come sopra descritta, al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza mensile precedente.

Non è previsto un tasso minimo di rivalutazione garantito alla scadenza o in caso di decesso dell'assicurato; il tasso di rivalutazione non potrà in ogni caso risultare negativo.

ART. 14) DECESSO DELL'ASSICURATO

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

ART. 15) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà al/i Beneficiario/i il valore del capitale assicurato rivalutato, sulla base dei rendimenti della Gestione Separata MEDINVEST, sino alla ricorrenza mensile precedente la ricezione da parte di Mediolanum Vita S.p.A. della denuncia di sinistro.

ART. 16) DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la liquidazione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia tutti i seguenti documenti:

- Certificato di morte dell'Assicurato;
- Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto (verbale di pubblicazione del testamento; atto notorio o dichiarazione sostitutiva, attestazione giudiziale);
- Estremi del c/c su cui accreditare la prestazione.

La Compagnia eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo documento utile ai fini del pagamento medesimo.

Qualora tale termine non venisse rispettato, la Compagnia riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore.

I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro. L'importo della liquidazione sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento dell'operazione.

ART. 17) LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente stabilito, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 18) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI RECLAMI

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo "MEDINVEST", intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) e del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (c.d. DIP aggiuntivo IBIP) non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia: www.mediolanumvita.it.

Mediolanum Vita S.p.A. trasmetterà al Contraente, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato al perfezionamento del contratto;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento (ove applicabile);
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Per eventuali presentazioni di lamentele o doglianze alla Compagnia si rimanda a quanto indicato nel KID e nel DIP aggiuntivo IBIP

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro

Imprese di Milano n. 01749470157 - P.IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum -

Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo

delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum,

iscritta al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi -

Società con unico Socio -

Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione persegue l'obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano sull'analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione nonché sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali.

In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio della gestione.

Al fine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la gestione separata potrà investire:

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per un importo non superiore al 10% del patrimonio della gestione separata, fermo restando i limiti di legge per singole categorie;
- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del patrimonio della gestione separata.

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate solo nell'interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST.

Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione separata previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d'acquisto. Nei casi di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione separata. Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)

La rilevanza degli investimenti nelle principali tipologie di strumenti finanziari viene espressa in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo Fondo interno; il termine "prevalente" per investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" per investimenti tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" per investimenti tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" per investimenti inferiori al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie della gestione.